

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE IRPINIA SANNIO ETS"
in sigla "CER IS ETS"

===== **TITOLO PRIMO** =====
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.Lgs 199/2021, in forma di associazione non riconosciuta, su iniziativa promotrice del Comune di Venticano, la "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE IRPINIA SANNIO ETS" in sigla "CER IS ETS" di seguito detta "Associazione".

L'acronimo "ETS" acquista efficacia a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ETS.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Venticano (AV) alla piazza Aquilino Verardo n. 7, presso la sede del comune di Venticano.

Il trasferimento all'interno del medesimo Comune non comporta modifiche statutarie e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire sedi operative, sportelli informativi o recapiti secondari con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - NATURA, SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e della normativa vigente in materia.

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, contribuendo alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica, allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, al risparmio energetico, all'autonomia energetica dei territori e al contrasto della povertà energetica.

L'Associazione esercita attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 117/2017, consistenti in interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, realizzati anche attraverso la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, fermo restando il ricorso a lavoratori dipendenti, collaboratori e professionisti nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Scopo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri associati e ai territori in cui opera, piuttosto che perseguire profitti finanziari o finalità lucrative.

L'Associazione promuove la produzione, l'accumulo, la condivisione, la gestione e l'utilizzo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, nonché l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, i sistemi di accumulo dell'energia elettrica, le infrastrutture di ricarica elettrica, i servizi energetici, i servizi di flessibilità e ogni altra attività consentita dalla normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili.

La partecipazione all'Associazione è aperta, su base volontaria, ai soggetti individuati dalla normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere, realizzare, acquisire, detenere, concedere in uso, prendere in gestione, gestire direttamente o indirettamente, ovvero avere la disponibilità a qualsiasi titolo di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo dell'energia elettrica, infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, infrastrutture energetiche, beni mobili e immobili, nonché sistemi per l'accumulo, la gestione e l'eventuale immissione in rete dell'energia prodotta e ogni altro bene o servizio funzionale alle attività della Comunità Energetica Rinnovabile.

L'Associazione, per il tramite del Presidente pro tempore quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea degli associati, opera quale referente della configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e degli altri soggetti istituzionali competenti, svolgendo tutte le attività necessarie al conseguimento delle finalità associative e dei benefici previsti dalla normativa vigente, compresa la gestione dei rapporti con i gestori di rete, i soggetti responsabili dei servizi energetici e gli enti pubblici competenti.

Con l'adesione all'Associazione, gli associati conferiscono alla stessa il mandato necessario per la gestione dei rapporti con il GSE e con gli altri soggetti competenti, nonché per la richiesta, l'ottenimento e il riparto dei benefici derivanti dall'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno.

L'Associazione può promuovere attività di informazione, formazione, sensibilizzazione, ricerca, studio, divulgazione, collaborazione e sviluppo di progetti coerenti con le proprie finalità istituzionali, nonché stipulare convenzioni, accordi e protocolli con enti pubblici, enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, imprese, università, organismi di ricerca e altri soggetti pubblici o privati.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può accedere a contributi, incentivi, sovvenzioni, liberalità, erogazioni, finanziamenti, prestiti, campagne di raccolta fondi, strumenti di finanziamento partecipativo, crowdfunding e altre forme di sostegno pubblico o privato consentite dalla normativa vigente.

L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle finalità istituzionali. In tale ambito l'Associazione può promuovere gruppi di acquisto, fornire servizi tecnici, informativi, amministrativi ed energetici ai propri associati, supportare la gestione di impianti energetici, svolgere attività funzionali all'accesso agli incentivi e ai meccanismi di valorizzazione dell'energia condivisa, promuovere, organizzare e gestire servizi di esercizio, monitoraggio, manutenzione e gestione tecnica di impianti energetici, anche avvalendosi di soggetti terzi qualificati nonché ogni altra attività compatibile con la natura di Comunità Energetica Rinnovabile e di Ente del Terzo Settore.

L'Associazione può altresì promuovere, organizzare e gestire gruppi di acquisto collettivo e procedure di approvvigionamento condiviso di beni e servizi funzionali alle finalità statutarie, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e senza finalità speculative. Eventuali differenze positive tra costi sostenuti e corrispettivi richiesti agli associati sono integralmente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Le attività strumentali ed accessorie di cui ai precedenti due commi sono promosse e gestite sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità operative mediante apposite deliberazioni o regolamenti interni.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, reti associative, enti del Terzo Settore e altri organismi aventi finalità analoghe, complementari o comunque coerenti con i propri scopi istituzionali.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

===== TITOLO SECONDO ===== RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5 - PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione;
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi energetici, dagli incentivi e dai corrispettivi previsti dalla normativa vigente per le Comunità Energetiche Rinnovabili;
- dai proventi derivanti dalla produzione, valorizzazione, ritiro, vendita o cessione dell'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dell'Associazione;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, dell'Unione Europea e di altri organismi pubblici o privati;
- da erogazioni liberali, donazioni, lasciti e sponsorizzazioni compatibili con le finalità associative;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
- da proventi derivanti da attività istituzionali, attività diverse e iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e consentita dalla legge.

Art. 6 - FINANZIAMENTI, RACCOLTA FONDI E SOSTEGNO AI PROGETTI ENERGETICI

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e per la realizzazione, gestione e sviluppo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, può ricevere:

- contributi;
- erogazioni liberali;
- finanziamenti e prestiti, anche infruttiferi;
- raccolte fondi;
- strumenti di finanziamento partecipativo;
- campagne di crowdfunding;

da parte degli associati o di soggetti terzi, pubblici o privati.

Le risorse raccolte devono essere destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, nel rispetto del D.Lgs.

117/2017, della normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili e del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

L'Associazione può destinare parte dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia e dagli incentivi previsti dalla normativa vigente alla copertura, sostenibilità e valorizzazione degli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture energetiche della Comunità.

Le modalità operative di raccolta, gestione, utilizzo ed eventuale restituzione dei finanziamenti, nonché i criteri di priorità e trasparenza, sono disciplinati dal Regolamento interno e dalle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo secondo le rispettive competenze.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può altresì stipulare convenzioni, accordi e partenariati con enti pubblici e privati, enti del Terzo Settore, imprese, professionisti, università, organismi di ricerca e altri soggetti operanti nei settori dell'energia, dell'ambiente e della sostenibilità.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 117/2017. Ricorrendone i presupposti di legge, redige altresì il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo (C.D.) predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione.

Art. 8 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

I proventi dell'Associazione derivanti dalla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile sono destinati al riconoscimento di benefici energetici ed economici agli associati secondo le modalità definite dal Regolamento interno.

Le modalità di attribuzione e ripartizione dei benefici sono disciplinate dal Regolamento interno. Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

===== TITOLO TERZO ===== GLI ASSOCIATI

Art. 9 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Gli associati possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità di una utenza per l'approvvigionamento dell'energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina primaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021 e successive modificazioni, nonché in possesso dei requisiti territoriali e tecnici previsti dalla normativa vigente e dalle regole operative applicabili alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e ha diritti per un solo voto. Gli sarà però riconosciuto il diritto a partecipare ai benefici in base alla sua partecipazione alla Associazione con più utenze secondo le modalità previste dal regolamento interno.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale e operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi associati entro 60 giorni dalla data di completa presentazione della richiesta.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro i successivi 30 giorni. L'aspirante associato può, entro 30 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri, senza distinzione tra categorie o qualificazioni storiche.

L'Associazione può conferire la qualifica di associato onorario alle persone fisiche che si siano distinte per servizi resi alla Comunità energetica o che si siano distinte per l'impegno nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La qualifica di associato onorario abilita la persona cui è stata conferita di poter partecipare alla Assemblea degli associati, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere ogni opinione sull'andamento della vita della Comunità. Il C.D. potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al C.D. a scopo consultivo.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D.

Art. 10 – DIRITTI, DOVERI E PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Gli associati purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- scegliere il proprio venditore di energia;
- partecipare alle Assemblee;
- votare alle Assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con preavviso di 60 giorni al Presidente.

Gli associati sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni circostanza che comporti la perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, i poteri di controllo dell'Associazione sono esercitati dagli associati partecipanti alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile mediante punti di connessione ubicati nel territorio in cui sono situati gli impianti di produzione e condivisione dell'energia. Il controllo effettivo dell'Associazione resta pertanto in capo a tali associati.

La qualità di associato si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per: recesso, esclusione, cancellazione per morosità, morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

Costituisce altresì causa di decadenza della qualifica di associato la perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

La perdita della qualità di associato non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote associative, dei contributi versati o alla ripartizione del patrimonio associativo.

In caso di recesso anticipato, resta fermo l'obbligo di corrispondere eventuali importi equi e proporzionati, previamente deliberati dagli organi associativi e riferiti alla partecipazione ad investimenti, impianti o iniziative promosse dall'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento interno e dagli accordi eventualmente sottoscritti dall'associato.

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile ed alle norme del Regolamento Interno. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto all'Associazione, anche per impegni economici assunti fino al momento della efficacia della cessazione.

Art. 11 - VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORAZIONI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di dipendenti e professionisti esterni, qualora ciò sia richiesto dalla particolare natura delle mansioni o delle prestazioni da rendersi, ai fini del compiuto perseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, può avvalersi, altresì, della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, manutenzione degli impianti e che la supporti nella gestione dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

===== TITOLO QUARTO ===== GLI ORGANI SOCIALI

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, ovvero qualora l'Assemblea degli associati ne ravvisi l'opportunità, l'Associazione provvede alla nomina dell'Organo di Controllo con le funzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è formata da tutti gli associati all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo e-mail, pec, lettera raccomandata con consegna anche a mano, mediante avviso affisso presso la sede della Associazione o pubblicato sul sito internet dell'Associazione o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione e con avviso sul sito web della Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il voto può essere espresso in maniera segreta o palese, per alzata di mano, sulla base dell'indicazione espressa a maggioranza dai convenuti, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi in presenza, mediante strumenti telematici ovvero in modalità mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione simultanea, la libera espressione del voto e la regolarità delle deliberazioni.

La piattaforma di voto elettronico dovrà garantire la segretezza del voto e la corretta identificazione degli associati per assicurare la validità delle deliberazioni.

La modalità di svolgimento dell'Assemblea, in presenza o mediante strumenti telematici, è indicata nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza del segretario, verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea.

Il Segretario cura la redazione del verbale.

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- su proposta del direttivo determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi proposti dagli associati avverso i provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio Direttivo e si pronuncia sulle domande di ammissione nei casi previsti dall'art. 9;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto;

- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Art. 15 - RAPPRESENTANZA DEGLI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA

Ciascun associato, se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto.

L'associato che sia persona fisica può designare per iscritto un proprio familiare maggiorenne quale proprio rappresentante nelle Assemblee dell'Associazione. La designazione resta efficace fino a revoca o sostituzione comunicata all'Associazione.

Per gli associati diversi dalle persone fisiche, la designazione del rappresentante può essere effettuata dal rispettivo legale rappresentante pro tempore o dall'organo competente secondo il proprio ordinamento. Il rappresentante designato deve essere una persona fisica maggiorenne e conserva efficacia fino a revoca o sostituzione comunicata all'Associazione.

Il rappresentante designato esercita tutti i diritti associativi spettanti all'associato rappresentato, compreso il diritto di voto in Assemblea.

Le modalità di registrazione e verifica delle designazioni sono disciplinate dal Regolamento interno. Nessuna persona può rappresentare più di un associato ai sensi del presente comma.

Solo limitatamente a deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione e/o modifica dello Statuto, ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da un altro associato. Fintanto che il numero degli associati resta inferiore a 500 nessun associato può rappresentare più di tre altri associati. Suddetto limite di tre deleghe per associato si intende automaticamente elevato a cinque nel momento in cui il numero degli Associati dovesse diventare pari o superiore a 500.

Art. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 18.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Nel caso in cui i candidati siano in numero eccedente rispetto alle cariche da assegnare, risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane d'età.

Il C.D. è convocato con avviso personale, comunicato almeno tre giorni prima, a mezzo mail, lettera raccomandata con consegna anche a mano o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del C.D.

Nelle more della nomina di un nuovo consigliere il Consiglio Direttivo continua ad operare purché rimanga in carica la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Gli incarichi professionali, le consulenze e le collaborazioni di particolare importo o rilevanza, secondo i criteri eventualmente stabiliti dal Regolamento interno o dal Consiglio Direttivo, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Presidente, supportato dal Segretario, cura la conservazione dei verbali.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione degli associati nei casi previsti dallo Statuto, fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre ricorso all'Assemblea degli associati secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

Art. 17 - PRESIDENTE E ALTRE CARICHE

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del C.D., è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Nel caso in cui i candidati alla carica di Presidente siano più d'uno, risulterà eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ipotesi in cui si componga di un numero di membri superiore a tre, nomina al suo interno un Vicepresidente.

Il Vicepresidente è eletto con le medesime modalità del Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono assolve dal Consigliere più giovane d'età.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il C.D. e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione necessari al funzionamento dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Restano riservati al Consiglio Direttivo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Presidente svolge le funzioni di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Il Tesoriere è uno dei componenti del C.D. ed ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e aiutare il Presidente a curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario è membro del C.D. e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti con le medesime modalità del Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 18 – COMPONENTE DI DIRITTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta dal principio democratico e tende ad assicurare la piena partecipazione degli associati senza alcuna discriminazione. Tutti i regolamenti interni

devono garantire la piena partecipazione delle persone indipendentemente dalle condizioni personali e sociali.

Tutti gli associati sono uguali senza distinzione di funzioni, la partecipazione prevale sulle qualificazioni storiche.

In espressa deroga a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 16, si statuisce che il Sindaco pro tempore del Comune di Venticano è componente di diritto del Consiglio Direttivo. Egli, per l'esercizio delle funzioni legate alla carica di componente del Direttivo, potrà farsi sostituire da un delegato.

Il conferimento dell'eventuale delega e la sua revoca dovranno risultare da verbale di Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo o da comunicazione scritta fatta pervenire al protocollo dell'Associazione.

La qualità di componente di diritto del Consiglio Direttivo spetta al soggetto che pro tempore esercita le funzioni di legale rappresentante del Comune di Venticano e si trasferisce automaticamente al suo successore senza necessità di ulteriori deliberazioni dell'Associazione.

Per garantire continuità all'operatività del Consiglio Direttivo, la designazione del rappresentante del Comune di Venticano conserva efficacia fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo in carica. Il nuovo legale rappresentante del Comune può tuttavia procedere in ogni momento alla revoca o sostituzione della designazione mediante comunicazione scritta all'Associazione.

===== TITOLO QUINTO ===== DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione risponde il fondo comune dell'Associazione medesima ai sensi dell'art. 38 del C.C.

Art. 20 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 21 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea ordinaria approva il Regolamento interno, che integra le disposizioni del presente Statuto e disciplina gli aspetti organizzativi e operativi dell'Associazione.

Il Regolamento interno rimane valido fino a modifica o soppressione deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 22 - ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

Art. 23 - DESTINAZIONE DELLA TARIFFA PREMIO ECCEDENTARIA

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentaria, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 e successive modificazioni e integrazioni, sarà destinato ai soli

consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Venticano, 23/06/2026

Il Presidente

Il Segretario